



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
- Città Metropolitana di Bari -

Via Amendola, n. 8- 70037
CF. P. IVA 00787620723
PEC: comuneruvodipuglia@postecert.it

INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKER)

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di brokeraggio assicurativo ha per oggetto l'assistenza e la consulenza relativa al programma assicurativo globale del Comune di Ruvo di Puglia, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. ed ai vari provvedimenti e regolamenti IVASS in materia, nonché la collaborazione nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri.

Le attività sono, in sintesi, riconducibili a:

- Analisi dei rischi in capo al Comune di Ruvo di Puglia. Sarà compito del Broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all'Ente e all'assetto normativo di riferimento;
- Formulazione, entro il termine di 1 (un) mese dalla decorrenza dell'appalto, di uno specifico programma assicurativo, in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc., completi e confacenti alle esigenze dell'Ente tendente all'ottimizzazione delle coperture e finalizzato anche al conseguimento di economie di spesa, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Ente espressa nei modi di legge;
- Costante monitoraggio del programma assicurativo dell'Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Ente espressa nei modi di legge.

Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al Broker di:

- predisporre entro il mese di marzo di ogni anno specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente almeno:
 - a) l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
 - b) la verifica del programma assicurativo dell'Ente e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere con indicazione degli interventi effettuati, dei risultati ottenuti, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie migliorative da attuare a breve e medio termine;
- segnalare nuovi rischi e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto ovvero delle mutate condizioni, fornendo l'assistenza necessaria per la stipula di nuove polizze e/o per l'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere. Tali segnalazioni dovranno essere fatte anche in corso d'anno;
- proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative, o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate

- problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dal Comune entro i termini individuati dal Comune stesso. Qualora nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il Broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo al Comune di Ruvo di Puglia con congruo anticipo, allo scopo di consentire all'Ente stesso di attivare, se ritenuto possibile ed opportuno, tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa;
- valutazione dei costi/benefici delle coperture, al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
 - collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative (anche per singole polizze) e nell'espletamento delle procedure di gara, in tempo utile, per la stipula delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze dell'Ente. In particolare, assistenza tecnica e predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, franchigie, scoperti, ecc., delle clausole specifiche da introdurre nelle polizze e della documentazione necessaria per lo svolgimento delle gare di appalto, da espletarsi ai sensi di legge. Assistenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara anche con predisposizione di apposite relazioni e documenti, controlli di conformità ed economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara e individuazione delle offerte riportanti il miglior rapporto qualità/prezzo;
 - predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere invito), accompagnata da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche degli atti di gara predisposti; analisi dei requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e importo presunto da mettere a base di gara. Tale attività deve essere svolta non oltre i 90 giorni dall'avvio di ogni nuova gara di appalto assicurativo;
 - predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte;
 - assistenza all'Ente nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 36/2023;
 - assistenza e consulenza per la gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio del servizio, consistente almeno in:
 - a) segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
 - b) controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
 - c) segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e relativi importi (*almeno 60 giorni prima della scadenza*) ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa (*aggiornamento valori assicurati e normativa, regolazione premi, variazione rischi, ecc.*);
 - d) pagamento dei premi assicurativi (*sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso*) secondo quanto specificato al successivo art. 7.
 - e) puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, di tutti gli adempimenti contrattuali ed in particolare in relazione alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio, ecc.;

- f) analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;
- gestione dei sinistri passivi e attivi consistente in:
 - a) assistenza tecnica per apertura e gestione dei sinistri; in particolare assistenza nella trattazione delle pratiche relative ai sinistri, passivi ed attivi (*compreso il cd. Indennizzo Diretto*) nelle varie fasi di trattazione e compresi quelli già verificatisi ed ancora pendenti alla data di conferimento del servizio, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione da parte delle imprese di assicurazione, sia nei confronti dell'Ente che dei terzi danneggiati. Il Broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro. Dovrà essere posta particolare cura e attenzione ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi a cittadini/utenti. In questo ambito, si richiede l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, anche in termini di assistenza per la prevenzione dei sinistri;
 - b) assistenza nell'analisi ed individuazione di pratiche per le quali risulta opportuno/necessario aprire posizione di sinistro (*ricorsi, citazioni, ecc.*);
 - c) possibilità per il personale comunale addetto alla gestione dei sinistri di poter accedere ad una piattaforma informatica (*costantemente aggiornata: verrà valutata anche la frequenza dell'aggiornamento dei dati proposta*), con proprie chiavi di accesso che assicurino adeguata riservatezza, ed accesso ai soli soggetti abilitati, in modalità di sola visualizzazione, al fine di poter consultare in autonomia ogni fase del sinistro gestito dalle Compagnie di Assicurazione (*per es.: data di apertura del sinistro, stato attuale della pratica, se si è in attesa di documentazione richiesta, e comunque quali adempimenti sono in corso*), e fino alla chiusura, comprendendo la registrazione di ogni fase, come, ad esempio, eventuali contenziosi, eventuale franchigia corrisposta, entità del danno rimborsato etc., e la registrazione della data di chiusura del sinistro. La piattaforma dovrà contenere anche informazioni relative alle polizze (scadenze, scadenza pagamento dei premi etc. Il sistema dovrà essere personalizzato in base alle esigenze del Comune di Ruvo di Puglia, e dovrà essere compresa la formazione del personale comunale per l'uso dell'applicativo;
 - d) elaborazione di rapporti trimestrali sull'andamento dei sinistri passivi (*in particolare polizza r.c.t.*) con produzione di un report contenente l'elenco di tutti i sinistri, l'elenco di quelli liquidati con il relativo importo, l'elenco di quelli riservati, di quelli dichiarati senza seguito e di quelli respinti, corredato dalle pertinenti valutazioni tecniche;
 - e) dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati e degli interventi opportuni, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine;
 - f) azione di sollecito nei confronti delle compagnie, nell'eventualità di inadempienze contrattuali e nella chiusura, in tempi rapidi, dei sinistri.

Il Broker si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione sul corretto operato delle Compagnie di Assicurazione in relazione agli importi liquidati. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'affidamento del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione stessa.

- formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto

dei principali contratti di assicurazione e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni. Gli interventi formativi, anche in modalità on-line, (*che dovranno avere una durata, per ogni anno, non inferiore alle 8 ore da ripartirsi nel corso di dodici mesi*), dovranno essere prestati secondo le modalità e i termini indicati nella offerta. Nell'ambito dell'attività di formazione il Broker dovrà provvedere anche alla trasmissione di informazioni ed aggiornamenti inerenti innovazioni legislative e/o giurisprudenziali rilevanti per l'attività in oggetto.

Attività di informazione e aggiornamento all'Ente, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse delle Pubbliche Amministrazioni.

- supporto formativo e assistenza ai servizi comunale (*anche con la resa di pareri in forma scritta, che dovranno essere resi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta*) su questioni in materia assicurativa o attinente, con riferimento in particolare:
 - a) all'individuazione delle coperture assicurative e dei massimali idonei da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
 - b) ai pareri circa la regolarità di cauzioni e garanzie prestate da terzi;
 - c) alle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D. Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i., in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - d) all'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (*locazione, comodato, concessione, gestione di impianti, prestazioni d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.*), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
 - e) assistenza all'Ente nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni del Comune di Ruvo di Puglia (*ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico dei locatari*);
 - f) nella gestione stragiudiziale dei sinistri dell'Ente, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
 - g) nella resa di pareri su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;
 - h) assistenza, se richiesta, a favore degli Amministratori e dei dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche attinenti l'attività prestata per il Comune di Ruvo di Puglia;

- effettuare tutte le prestazioni offerte.

L'elenco di cui sopra non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare, in ogni modo, eventuali esigenze peculiari del Comune di Ruvo di Puglia, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. Tutte le prestazioni del presente capitolato si intendono integrate in base all'offerta presentata dall'Operatore.

3. Ove si verificano inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune può

applicare una penalità. Le penali si intendono applicabili, per gli stessi motivi, alle prestazioni offerte in sede di gara.

4. Il Broker può richiedere al Comune atti, informazioni e notizie utili, connesse all'espletamento del servizio.

ART. 2- DURATA DEL SERVIZIO

1. Il contratto avrà durata di anni quattro, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso o, in caso di esecuzione anticipata in via d'urgenza, dalla data effettiva di avvio del servizio, così come rilevata dal verbale in contraddittorio tra le parti.

2. Ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, il contratto potrà essere prorogato per ulteriori 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto alle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla Stazione Appaltante.

3. In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, la Ditta, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività fino a ulteriori 90 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuova Ditta.

4. Dalla data sopraindicata, il Broker risultato aggiudicatario dovrà dare avvio alla completa gestione del servizio, secondo quanto stabilito nel programma indicati ai precedenti articoli.

5. Con l'agenzia di brokeraggio aggiudicataria verrà stipulato apposito contratto in forma di scrittura privata semplice.

6. L'incarico cesserà, in ogni caso, di produrre effetti, automaticamente e con decorrenza immediata, nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico delle Imprese di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005, e in caso di scioglimento o di liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

7. L'Ente comunque si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico qualora si accertasse il ripetersi di grave inadempienza da parte del Broker.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Ruvo di Puglia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, in quanto l'aggiudicatario della presente procedura di affidamento troverà la sua remunerazione in via esclusiva e diretta dalle Compagnie Assicuratrici, come da consolidate prassi di mercato.

2. le provvigioni da porre a carico delle Compagnie Assicuratrici per il servizio prestato dal Broker saranno quelle sopra indicate ed immutabili per tutta la durata dell'affidamento.

Il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, né il Comune di Ruvo di Puglia è in alcun modo vincolata a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo.

3. La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura

di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

4. Ai soli fini del corretto svolgimento della procedura selettiva, il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad € **12.387,03** calcolato sulla durata contrattuale prevista in anni 4 più eventuale proroga tecnica di sei mesi e al netto delle imposte.

Il suddetto valore è il risultato di una stima che tiene conto degli attuali premi imponibili annui per le coperture in corso - pari ad Euro 46.973,54 su cui è stata applicata la provvigione del 3% per la polizza "Libro matricola Auto" ed il 7% su tutte le altre polizze.

POLIZZA	PREMIO IMPONIBILE ANNUO (ESCLUSA REGOLAZIONE)	COMMISSIONE	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO QUADRIENNALE A BASE DI GARA 4 ANNI + 6 MESI RINNOVO
ALL RISK DANNI DIRETTI ED INDIRETTI	8.967,56	7%	627,73	2.824,78
INFORTUNI	2.509,46	7%	175,66	790,48
KASKO	1.585,90	7%	111,01	499,56
LIBRO MATRICOLA AUTO	5.979,76	3%	418,58	1.883,62
R.C.T.	2.360,00	7%	165,20	743,40
RC PATRIMONIALE	5.880,00	7%	411,60	1.852,20
TUTELA LEGALE	12.041,24	7%	842,89	3.792,99
TOTALE				12.387,03

5. Non competerà alcun corrispettivo l'analisi di nuovi rischi o l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito della gara per l'aggiudicazione di polizze. Il Broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con il Comune secondo le previsioni contenute nel presente capitolato tecnico, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi a periodi successivi a quello in cui interviene lo scioglimento medesimo.

ART. 4 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

1. A titolo informativo si elencano le polizze assicurative del Comune di Ruvo di Puglia, attualmente in corso e relativa scadenza:

POLIZZA	SCADENZA	PREMIO ANNUO LORDO
ALL RISK DANNI DIRETTI ED INDIRETTI	30/06/2024	10.962,84
INFORTUNI	30/06/2024	2.572,90
KASKO	30/06/2024	1.800,00
LIBRO MATRICOLA AUTO	30/06/2024	7.564,40
R.C.T.	30/06/2024	2.885,10
RC PATRIMONIALE	30/06/2024	7.188,30
TUTELA LEGALE	30/06/2024	14.000,00
TOTALE		46.973,54

Nota bene: I premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE SUBENTRANTE

1. L'Operatore subentrante è obbligato:

1.1. a collaborare alla gestione dei sinistri pregressi, verificatisi prima dell'inizio dell'incarico in oggetto e non ancora chiusi a tale data, senza alcun tipo di onere (*compreso quello economico*) aggiuntivo specifico per il Comune;

1.2. ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, assumendo l'impegno a collaborare con l'attuale broker, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.

2. Alla scadenza del rapporto contrattuale, il diverso soggetto che dovesse aggiudicarsi il servizio di brokeraggio subentrerà nella gestione delle polizze in corso a quella data. L'affidatario del presente servizio rimarrà obbligato a compiere quanto è necessario affinché il nuovo aggiudicatario possa subentrare nella gestione del servizio, prestando la massima collaborazione e trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione, notizia, comprensiva anche di tutti i dati caricati sulla piattaforma web dedicata al servizio. La piattaforma informatica per la gestione dei sinistri attivi e passivi, dovrà essere mantenuta accessibile, tanto al Comune che al broker subentrante, per 2 mesi successivi allo scadere del contratto di brokeraggio.

L'operazione di trasferimento al nuovo broker avviene entro 30 giorni dal termine dell'incarico.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

1. Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- a. impiegare i propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- b. garantire incontri con il Responsabile del servizio comunale presso la sede del Comune di Ruvo di Puglia con periodicità semestrale, anche in assenza di problematiche specifiche o contingenti. In ogni caso ulteriori incontri devono essere garantiti se richiesti dal Comune;
- c. svolgere il servizio alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato, al disciplinare ed all'offerta presentata, nell'interesse del Comune e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- d. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- e. non intraprendere attività o azioni o sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dallo stesso;
- f. mettere a disposizione del Comune di Ruvo di Puglia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- g. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune;
- h. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative;
- i. mantenere per tutta la durata dell'affidamento polizza di assicurazione di cui all'art.

110, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005.

2. Dalla data di decorrenza del servizio, inoltre, il Broker è tenuto a:

- a) assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Ente per il corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- b) tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

3. Sono a carico del Broker:

- tutti gli oneri e le spese necessari per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio.

4. Il Comune avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 s.m.i. ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

5. Il Comune di Ruvo di Puglia si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza l'assistenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio; effettuare il pagamento dei premi al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, come dettagliato nel successivo art. 7.

ART. 7- PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

1. Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune di Ruvo di Puglia al Broker previa le verifiche previste per legge (*a titolo esemplificativo: regolarità DURC*).

2. Il Broker dovrà trasmettere al Comune di Ruvo di Puglia la richiesta e i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

3. Il Broker, a seguito del versamento dei premi, rilascerà al Comune entro il termine di 10 (*dieci*) giorni dal pagamento dei premi, le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.

4. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il

Comune stesso.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa, fatta salva la facoltà per il Comune di risolvere il contratto.

Non saranno imputabili al Comune gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

5. Si applicano, in ogni caso, gli artt. 117 e 118 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., oltre al Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i..

ART.8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187 e quindi, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

3. Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Il Broker che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E DURC

1. Il Broker si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Broker si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

3. Il Broker si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Broker anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

4. L'aggiudicazione del servizio, ai sensi della normativa vigente, è subordinata al possesso, da parte dell'aggiudicatario, del requisito di "Regolarità contributiva". La regolarità retributiva, contributiva e assicurativa deve essere mantenuta nel corso dell'appalto in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare dell'appaltatore.

5. In relazione al rilevato inadempimento di uno o più obblighi in materia di retribuzioni, previdenza e assicurazioni obbligatorie dei lavoratori impegnati nell'appalto, la stazione appaltante può procedere a risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

6. Il Broker è altresì obbligato al rispetto delle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81 del 9/04/2008).

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

1. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado di impegnare l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

2. Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

3. È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

4. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune di Ruvo di Puglia.

5. Dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'Amministrazione.

Si farà carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

6. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi Comunali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

7. Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri

d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Organi Comunali, dei Dirigenti o dei Funzionari preposti al servizio con attribuzione di Posizione Organizzativa.

8. L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali previsti dal D. Lgs. 209/2005, della quale dovrà fornire copia all'Ente.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'affidamento del presente servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui all'articolo 11.

9. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza del contratto di cui al presente capitolato

10. Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato tecnico e dell'offerta presentata con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Ruvo di Puglia;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- garantire la fattibilità delle sue proposte, in particolare la completezza delle proposte di copertura necessarie in relazione ai rischi afferenti il Comune, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati;
- assumere a proprio carico spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché i rischi che dal medesimo possono derivare;
- mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

11. Il Broker non potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione Comunale. La sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce grave inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

ART.11 - REFERENTE DEL BROKER E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

1. Il Broker aggiudicatario deve affidare la direzione complessiva del servizio ad un responsabile unico avente requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio. In particolare il Referente unico dovrà essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi di cui al D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 s.m.i..

2. Tale Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

3. Il Broker aggiudicatario dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo, da parte dell'Amministrazione Comunale, in caso di urgenza.

4. Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

5. Il Broker aggiudicatario si impegna a comunicare ad inizio contratto la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni con il Comune di Ruvo di Puglia inerenti la gestione stessa del contratto.

6. Dovranno parimenti essere individuati e comunicati eventuali altri referenti, con indicazione del numero di telefono e della relativa PEC, per la trattazione delle specifiche problematiche e/o procedure.

ART. 12 - VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA

1. Il Comune di Ruvo di Puglia si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività dell'aggiudicatario e l'esatta applicazione delle norme descritte nel presente Capitolato tecnico, nel progetto presentato in sede di offerta.

2. Il Comune di Ruvo di Puglia potrà, pertanto, esaminare tutta la documentazione relativa all'affidamento e l'aggiudicatario dovrà fornire ogni necessaria assistenza per consentire un'esatta valutazione dell'andamento del servizio.

3. Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, il Broker aggiudicatario è vincolato al rispetto di quanto contenuto nell'offerta presentata. Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 21 – Penalità e risoluzione del contratto -, il Broker aggiudicatario dovrà segnalare tempestivamente a questa Amministrazione, i casi di forza maggiore che gli impediscono di rispettare l'offerta presentata.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:

- a) nel caso in cui l'affidatario venga dichiarato fallito, ovvero in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria, o di conseguente atto di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- b) gravi violazioni e/o inosservanze di quanto previsto dal capitolato, delle disposizioni legislative e regolamentari e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla Società, anche a seguito di diffide del Comune;
- c) le omissioni degli obblighi assunti così come evidenziati nell'offerta oggetto di affidamento;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) i casi previsti dalla vigente legislazione;
- f) qualora venga meno del rapporto di fiducia tra le parti, trattandosi di servizio connotato dall'elemento fiduciario personale e dall' "*intuitus personae*".

2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata o P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico della Società con cui il contratto è stato risolto. In

ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere a carico della Società irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale, in particolare la sopravvenuta incapacità di cui al D. Lgs. 36/2023, con particolare riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

3. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi con assolvimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 209/05 s.m.i., da parte dell'aggiudicatario o nel caso in cui subentrino i motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

4. È fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento per i danni subiti.

5. In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora il Comune ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà garantire la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo Broker.

ART. 14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è previsto il subappalto delle prestazioni in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

ART. 15 - RECESSO UNILATERALE

1. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere, in qualunque momento, mediante disdetta a mezzo di Posta Elettronica Certificata. Il recesso avrà effetto dopo 3 mesi dalla data di invio della PEC.

2. Inoltre alla risoluzione contrattuale si procederà qualora la società aggiudicataria si renda colpevole di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato, ovvero ancora, qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della società stessa nell'espletamento del servizio mediante associazione in partecipazione e cessione anche parziale del contratto. Si procederà alla risoluzione del contratto dopo 2 contestazioni, effettuate via PEC ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla società mediante PEC, che produrrà effetto dalla data della notificazione o di ricevimento. Il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dal Comune, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 16 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

1. L'affidatario è esonerato dal prestare garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 17 - D.U.V.R.I

1. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 – comma 3 bis del D. Lgs.81/2008, è esclusa l'esistenza di interferenze che giustifichino la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) da parte del Comune e la previsione di oneri della sicurezza da interferenze. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra i Datori di Lavoro.

2. Per tutti gli altri rischi, resta immutato l'obbligo per ogni operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. I prezzi offerti dovranno tenere conto degli oneri derivanti da tali obblighi.

ART. 18 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora il Broker ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Broker stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

ART. 19 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di Ruvo di Puglia ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

ART. 20- RISERVATEZZA DEI DATI

1. E' fatto obbligo al Broker ed ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori di mantenere riservati i dati, i documenti, le informazioni ed altro materiale di cui vengano in possesso nello svolgimento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.

2. Al termine del rapporto contrattuale, le banche dati dovranno essere trasferite in proprietà e nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale, senza possibilità per il Broker di reclamare indennizzi o altre pretese risarcitorie o ristoratorie. Le stesse dovranno essere perfettamente aggiornate ed in linea con le azioni ed i documenti trasmessi agli utenti ed al Comune.

ART. 21 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Broker aggiudicatario riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- A.** mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste dal presente capitolato, € 300 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;

- B.** mancata presentazione - entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze – del nuovo programma assicurativo del Comune, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati: € 100 per ogni giorno di ritardo;
- C.** mancata notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi e delle regolazioni premio alle compagnie per conto del Comune di Ruvo di Puglia: € 100 per ogni giorno di ritardo;
- D.** mancata reperibilità del Referente del Broker nelle fasce orarie stabilite: € 200 per ogni mancata reperibilità.

2. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

3. I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Broker aggiudicatario a mezzo PEC. Decorso 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

4. Qualora si verificassero, da parte del Broker aggiudicatario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

5. L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, la Ditta dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, l'Amministrazione procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

6. Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 C.C., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker aggiudicatario a mezzo PEC, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del D. Lgs. n.209/2005;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di offerta;
- cumulo da parte della ditta appaltatrice di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- il mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria di quanto contenuto nel progetto tecnico presentato in fase di gara.

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto al

risarcimento del danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di compensare l'eventuale credito del Broker aggiudicatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 22 – CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Trani.

ART. 23 – RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato e dal disciplinare dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare al D. Lgs. 36/2023, al D. Lgs. 209 del 07/09/2005 s.m.i., ai Regolamenti IVASS in vigore, al Codice Civile ed alle altre leggi, regolamenti, provvedimenti in materia in quanto compatibili.

ART. 24 - CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. questa Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

2. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi di legge (*art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.*). Qualora, a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'Amministrazione procederà ad annullare l'aggiudicazione ed il servizio potrà, previa valutazione del Comune, essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese conseguenti all'inadempimento.

3. Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, verrà data notizia all'interessato di tali irregolarità: questi sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.

ART. 25 – ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE

1. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, patti e condizioni riportati nel presente Capitolato tecnico e, per quanto non espressamente previsto, le norme dei vari regolamenti comunali in materia.